



NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE

LEGGE DI BILANCIO 2021

Le principali disposizioni della Legge di Bilancio, d'interesse per le imprese agricole e per tutti i cittadini. Si segnalano, tra i temi più rilevanti e di attualità, i crediti d'imposta per gli investimenti ad alta innovazione tecnologica 4.0 e agricoltura di precisione, e il superbonus 110% per gli immobili abitativi e quindi anche le abitazioni rurali.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP

È confermata l'estensione al 2021 **dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP**, iscritti nella previdenza agricola. Contestualmente è stata abrogata la disposizione precedente, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI E IAP

È confermata, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali **di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nell'anno 2021.**

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI-COMMERCianti-ARTIGIANI

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali. Tale fondo consente **l'esonero parziale dei contributi dovuti:**

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;

- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali) con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

È estesa anche al 2021, nella stessa misura prevista per il triennio 2018 - 2020, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di **bovini e suini**, rispettivamente **al 7,7% e all'8%.**

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO

Con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari, è prevista **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%** alle cessioni di piatti pronti, pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato o per la consegna a domicilio o dell'asporto.

CESSIONE TERRENI AGRICOLI DI VALORE PARI O INFERIORE A € 5.000

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata **l'imposta di registro fissa (€ 200)**, alle cessioni di terreni e pertinenze a favore di **coltivatori diretti e IAP**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, relativi alle cessioni di terreni agricoli di **importo fino a € 5.000;**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato di un anno, fino **al 31/12/2021, il termine** per beneficiare delle detrazioni e dei crediti previsti **i lavori sugli immobili ad uso abitativo privato** già in essere negli anni passati. In particolare:

- interventi di riqualificazione, detrazione del 65%-50%.

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000
- interventi di adozione di misure antisismiche su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, (c.d. "sisma bonus")
- c.d. "bonus mobili", detrazione del 50% per spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ per l'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; spesa massima agevolabile è stata innalzata a € 16.000
- è confermato anche il c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle facciate edifici centri storici zona A-B.

NUOVO "BONUS IDRICO"

È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, **pari a € 1.000** per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di sanitari in ceramica, apparecchi di rubinetteria sanitaria, colonne doccia, ecc.. Il bonus è erogato direttamente dai rivenditori, non concorre alla formazione del reddito e non rileva ai fini ISEE.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% su fabbricati abitativi molti sono stati gli interventi e i chiarimenti forniti nella Legge di Stabilità del 2021 e poi dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla più consistente definizione degli interventi agevolabili da parte del MISE del MIT e dell'ENEA.

Che cos'è

Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al **110% l'aliquota** di detrazione delle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, **di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori** dei beni o servizi o, in alternativa, **per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l'opzione.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile abitativo oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, anche comproprietari, di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari
- Istituti autonomi case popolari (Iacp)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

- Interventi principali o **trainanti**:

- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o **trainati**:

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi - di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) c.d. 50%, - di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) c.d. 90%, - per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l'opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

-il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (CAF)

-l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25>

BONUS VERDE

E' prevista anche la proroga per il 2021 del c.d. "bonus verde", ossia della **detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; coperture a verde e di giardini pensili.

BONUS VEICOLI ELETTRICI

È previsto il riconoscimento di un contributo pari al **40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, entro il 31.12.2021 anche in leasing, **di veicoli elettrici nuovi di fabbrica** alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA). Il

contributo è riconosciuto nel limite del fondo di € 20 milioni ed è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI”

Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” è stato esteso a favore dei **Comuni in cui sono situati santuari religiosi**.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni nelle zone A (centro storico) con forte presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni; e con un fatturato del mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato del mese di giugno 2019.

NUOVA “SABATINI-TER”

È confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in **unica soluzione** (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Tale novità determina vantaggi in termini di efficienza e rapidità nella gestione dello strumento.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE e ISMEA

È confermata la **proroga fino al 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche e intermediari finanziari nazionali e internazionali abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020. La garanzia è rilasciata per il 90% del finanziamento. Nell’ambito della proroga e altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame il cui accesso è possibile direttamente tramite il canale bancario.

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI

E’ previsto che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti **una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti** derivanti da transazioni commerciali risultanti dalle fatture elettroniche, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali iscritte presso il Registro delle Imprese.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, il “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI. In buona sostanza la attuale legge finanziaria ha **prorogato al 30 giugno 2021 i termini** in precedenza fissati al 31 gennaio, in particolare per:

- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento dei canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021.

Per le imprese che finora non erano state ammesse al beneficio della proroga, è possibile rientrarvi presentando apposita comunicazione alla propria banca o intermediario finanziario.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

In sede di approvazione è stata aumentata da € 500 a **€ 550** la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

BONUS BEBÈ

È confermato il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età o primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue:

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'**indennizzo** ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento **della cessazione dell'attività** risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti.

E' ora disposto che, a decorrere dall'1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% destinata in parte al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI

E' stato riconosciuto per il 2021 **un contributo a fondo perduto** a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, **in caso di riduzione** del contratto di locazione, comunicata in via telematica all'Agenzia delle Entrate come rinegoziazione del canone. Il contributo è pari al 50% della riduzione nel limite di € 1.200 per singolo locatore.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE

È istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (**ISCRO**), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. L'imprenditore non deve essere pensionato, titolare di reddito di cittadinanza, deve essere iscritto da almeno 4 anni ed aver avuto una riduzione di fatturato del 50%.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023), è pari al 25%, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non inferiore a € 250 mensili.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS nelle seguenti misure: del 25,98% per il 2021, 26,49% per il 2022, 27,00% per il 2023.

TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19

E' stata prevista l'applicazione **dell'esenzione IVA** con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022, alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alle Direttiva UE, alle cessioni **di vaccini** e alle prestazioni di servizi strettamente connesse.

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

E' stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti a Università statali**, appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000 che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

È confermata l'applicazione dal 2021 della **cedolare secca (21%)** sulle locazioni brevi solo in caso di concessione in locazione **di non più di 4 appartamenti** per ciascun anno, diversamente, l'attività da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. E' prevista l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che **non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli, **compresi gli immobili dell'agriturismo**. La misura si va ad aggiungere all'esenzione già prevista per l'anno 2020.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE

E' prevista l'estensione fino al 30/04/2021 del **credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili** ad uso non abitativo a favore delle imprese turistico-ricettive con una contrazione del fatturato di almeno il 50%.

BONUS PUBBLICITÀ

È confermata anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "**bonus pubblicità**" a favore di imprese che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica **del 50%** degli investimenti effettuati.

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono introdotti nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "generici", beni materiali "**Industria 4.0**" di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni "generici" l'agevolazione spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi; per gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B il beneficio spetta soltanto alle imprese. La spettanza è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Va evidenziato che la nuova previsione denominata **Transizione 4.0** si "sovrappone" in parte a quella contenuta nella Legge Finanziaria 2020. In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli e automezzi;
- beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni delle industrie manifatturiere alimentari, dell'energia elettrica, gas e acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d'imposta spettante

La misura del credito d'imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene:

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
Importo investimento	Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni		

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B - Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	
20%	
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 (sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	

Altri beni materiali e immateriali "generici" nuovi "Industria 4.0" Tabella A	
Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	

Per le disposizioni tributarie, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione **con il mod. F24, in 3 quote** annuali di pari importo:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "generici" in una sola quota annuale per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni;
- dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti nei beni delle Tabelle A e B.

in una recente risposta l'Agenzia ha chiarito che il credito non utilizzato nell'anno di riferimento può essere riportato all'anno successivo.

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE da effettuarsi nel corso del 2021 non appena saranno aperte le procedure;
- la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, **la perizia**, pur essendo sempre consigliata, può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante che si assume tutte le responsabilità in merito alla spettanza.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario deve conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta

determinazione dell'importo agevolabile. Le fatture, i contratti e gli altri documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020".

Cessione bene agevolato

Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso e destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente alla differenza del relativo costo.

Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare il sito del MISE <https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40>

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 il credito d'imposta introdotto dalla Legge Finanziaria 2020 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

La misura del credito spettante e il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (*)	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni

Il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" e pertanto è **riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario**. È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali, del progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

RIFINANZIAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

È stata rifinanziata l'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto nella misura del 65% per il 2020 e 2021. Tra i beneficiari del suddetto credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, sono comprese le strutture agrituristiche anche per la realizzazione di piscine e attività termali.

BONUS FORMAZIONE 4.0

È riconosciuto un **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") sostenute fino al 31.12.2022. Il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi relativi a docenti formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle per i partecipanti con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L'agevolazione comprende un credito d'imposta pari al:

- **50% per le piccole imprese** (fino ad un massimo di € 300.000)
- 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
- 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l'attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

CREDITO D'IMPOSTA MADE IN ITALY – COMMERCIO ELETTRONICO RETI D'IMPRESA

la Legge di bilancio per il 2021 ha previsto, per il settore primario, un credito di imposta per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. I fondi messi a disposizione ammontano a 5 milioni di euro annuali per il triennio 2021-2023 e sono destinati al solo settore agricolo e agroalimentare, con il preciso obiettivo di migliorare le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro.

La particolarità della norma si rinviene nel perimetro soggettivo, essendo individuati, infatti, quali possibili fruitori le reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 D.L. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La Legge di stabilità 2021 ha ridefinito le previsioni della c.d. "lotteria degli scontrini", e stabilito, in aggiunta a quanto già previsto, la sua partenza al **1 febbraio 2021** e previsto la partecipazione **solamente in caso di pagamenti elettronici** degli acquisti effettuati.

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico era stata prevista già dal 2018 la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, al di fuori dell'attività d'impresa, che acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

Nell'ambito del credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro previsto dal "Decreto Rilancio", che ricordiamo riconosce un credito d'imposta pari **al 60% delle spese sostenute per il 2020**, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, la Stabilità 2021 ha esteso il periodo di utilizzo in compensazione tramite F24 del credito in esame fino 30 giugno 2021. Entro la medesima data i beneficiari possono optare per la cessione del credito.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI – ABOLIZIONE ESTEROMETRO

È confermato che dal **1 gennaio 2022** i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia **non dovranno più presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il c.d. "spesometro estero" o "esterometro"** con periodicità trimestrale. In sostituzione di tale adempimento i dati andranno trasmessi telematicamente attraverso lo SDI alla stregua di quanto previsto per la fattura elettronica e con la stessa periodicità, in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione DDT o equipollente.

Tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA ma anche di consentire all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA delle Liquidazioni Periodiche e de modello IVA annuale.

È stato confermato che dall'1.1.2022, in conseguenza della suddetta modifica anche a queste operazioni è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili esattamente come per le fatture elettroniche. E' inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi al termine di legge.

PROROGA AL 2021 DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE

È confermato che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS,

disposizione che si applica anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche al **regime sanzionatorio** previsto in caso di non corretto utilizzo del registratore telematico RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021.

E' prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

Sul punto la citata Relazione illustrativa al DDL evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (omessa, tardiva o infedele memorizzazione e trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione non può essere inferiore a € 500; è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT, qualora non sia provata la tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione. L'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

È differita al 1 luglio 2021 l'operatività della disposizione per cui i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, ciò in relazione al tempo necessario per l'adeguamento degli strumenti tecnologici. Tale modalità è facoltativa.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del Registratore Telematico mentre è aumentata la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione o alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato.

SOSPENSIONE LICENZA E DELL'ATTIVITÀ

Le norme già in vigore prevedono che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, è disposta la sospensione della licenza ovvero l'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sospensione dell'attività trova applicazione anche in caso di mancata, errata o non tempestiva memorizzazione e trasmissione dei dati ma anche in caso di omessa installazione o manomissione del Registratore Telematico in aggiunta alla monetaria prevista.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' stata riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; e delle **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà. Il valore è fissato alla data dell'1.1.2021, è possibile accedere alle persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro per la redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per maggiori informazioni.